



REGIONE DEL VENETO



MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER LE
COMUNICAZIONI

Schema di Convenzione Operativa per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio per la gestione degli interventi in materia di banda larga (Piano Nazionale banda larga), previsti nell'ambito del Programma Operativo Regione Veneto per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013 – CE(2007) 4247 del 7/09/2007, Asse 4, azione 4.1.2.

tra

Regione del Veneto con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, CF. 80007580279, nella persona del Dirigente della Direzione Sistemi Informativi,, nato il(in seguito denominata “Regione” o “Amministrazione delegante”);

e

Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, con sede in viale America 201, 00144 Roma, codice fiscale 80230390587, rappresentato dal Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione del Dipartimento per le Comunicazioni,, nato il, domiciliato presso il Ministero dello Sviluppo Economico – viale America 201 – 00144, Roma, di seguito denominato anche “Amministrazione delegata”

La Regione del Veneto ed il Ministero dello Sviluppo Economico sono congiuntamente definite anche “Parti”

VISTO

- a) Il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e successive modifiche ed integrazioni;
- b) il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e Corrigendum dell'1 settembre 2006 e del 2 febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento agricolo per lo sviluppo rurale ha stanziato 1,02 miliardi di euro, di cui 154,5 milioni per l'Italia, per sviluppare l'infrastruttura a Banda Larga nelle aree rurali dell'Unione europea.
- d) il Quadro Strategico Nazionale italiano (di seguito: “QSN”) per la politica regionale di sviluppo 2007 – 2013, di cui alla decisione della Commissione del 13 luglio 2007, C (2007) 3329 def., in particolare la priorità n. 2 “promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività;
- e) la Deliberazione n. 425 del 27 febbraio 2007, con la quale la Giunta regionale del Veneto ha approvato il Programma Operativo FESR Competitività Regionale e Occupazione periodo 2007-2013, successivamente approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007, successivamente modificata con Decisione C (2012) 9310 del 11 dicembre 2012 e con Decisione C (2013) 3526 del 19 giugno 2013. Nell'ambito dell'Asse IV “Accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazione di interesse economico generale”, linea di intervento 4.1 “Interventi di sviluppo e offerta di servizi e applicazioni per le pmi e gli Enti locali”, è prevista l'azione 4.1.2 “Collegamento delle zone del territorio

*ALLEGATO A alla Dgr n. 2328 del 16 dicembre 2013*

pag. 2/7

regionale non ancora raggiunte dalla Banda Larga e creazione di punti di accesso pubblici” che punta ad aumentare e potenziare l’attuale infrastruttura telematica del territorio regionale, con il fine di rendere la Banda Larga un servizio universale, a disposizione dei vari attori coinvolti nel processo, che sostenga la competitività del sistema produttivo veneto.

f) la deliberazione n. 3888 del 4 dicembre 2007, e successiva Deliberazione n. 40 del 18 gennaio 2011, con le quali la Giunta regionale del Veneto ha individuato le strutture regionali responsabili dell’attuazione delle singole azioni di ciascuna linea di intervento del Programma Operativo FESR Competitività Regionale e Occupazione periodo 2007-2013; in particolare, per gli interventi che si collocano nell’ambito dell’azione 4.1.2 “Collegamento delle zone del territorio regionale non ancora raggiunte dalla Banda Larga e creazione di punti di accesso pubblici” del Programma Operativo FESR Competitività Regionale e Occupazione periodo 2007-2013, la struttura regionale responsabile dell’attuazione (SRA) è la Direzione Sistema Informatico, ora Direzione Sistemi Informativi. Con successiva Deliberazione n. 3989 del 16 dicembre 2008, la Giunta Regionale ha approvato le linee guida dei rapporti tra Autorità di Gestione (AdG) e Strutture Responsabili dell’Attuazione (SRA), nell’ambito delle quali si prevede che queste ultime, tra l’altro, possano attuare gli interventi direttamente ovvero tramite soggetti terzi, conservando comunque la responsabilità di intervento nei confronti dell’Autorità di Gestione.

g) che in data 10 settembre 2009 è stato stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le Comunicazioni e la Regione del Veneto, l’Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Larga sul territorio della Regione del Veneto, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 2414 del 4 agosto 2009, che prevede interventi finanziati per un valore complessivo di Euro 26.000.000,00;

h) la Deliberazione n. 2482 del 18 ottobre 2010, con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha approvato un Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma per lo Sviluppo della Banda Larga sul territorio della Regione del Veneto, avente ad oggetto ulteriori iniziative a favore delle infrastrutture di banda larga a servizio dei distretti produttivi del Veneto al fine di rafforzarne il sistema organizzativo, per un importo complessivo di Euro 10.149.300,00, tra risorse statali e risorse regionali. L’atto aggiuntivo veniva siglato tra le parti in data 11/02/2011.

i) la Deliberazione n. 2605 del 18 dicembre 2012, con la quale la Giunta Regionale ha approvato un Atto integrativo al citato Accordo di programma, avente ad oggetto ulteriori iniziative di infrastrutturazione del territorio regionale per un importo complessivo di Euro 22.239.781,00; l’atto integrativo veniva siglato tra le parti in data 28/01/2013;

j) il regime d’aiuto n. SA.33807(2011/N) concernente l’attuazione del progetto “Piano Nazionale Banda Larga Italia”, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2012) 3488 del 24 Maggio 2012;

k) l’Atto integrativo al citato Accordo di programma siglato tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Veneto il 28/01/2013 all’interno del quale si inquadrano gli interventi di sviluppo della Banda larga nella Regione previsti altresì nel Piano Nazionale per la Larga Banda (Aiuti di stato 646/2009 e SA33807/2011N);

l) Gli interventi di sviluppo della Banda Larga nella Regione del Veneto si inquadrano nel Piano Nazionale per la Larga Banda (Aiuti di stato 646/2009 e SA33807/2011N) e sono previsti nell’ambito del citato l’Accordo di Programma siglato tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Regione del Veneto il 10 settembre 2009, a seguito dell’approvazione della Giunta con Deliberazione n. 2414 del 4 agosto 2009, così come integrato con l’Atto siglato tra le parti in data 11/02/2011 e con l’Atto siglato tra le parti il 28/01/2013, approvati, rispettivamente con Deliberazione n. 2482 del 18 ottobre 2010 e Deliberazione n. 2605 del 18 dicembre 2012 della Giunta Regionale del Veneto.

CONSIDERATO CHE

a) Il Ministero dello Sviluppo Economico ha specifiche competenze nel settore delle infrastrutture telematiche per lo sviluppo della banda larga nelle aree sottosviluppate del Paese, ai sensi della legge n. 80 del 2005, della legge n. 69 del 2009 e della legge n. 111 del 2011.

b) Regione del Veneto e Ministero dello Sviluppo Economico hanno proceduto alla sottoscrizione dei citati Accordo di Programma in data 10 settembre 2009, Atto Aggiuntivo in data 11/02/2011 e Atto integrativo in data 28/01/2013, con l’obiettivo comune di disciplinare i rapporti tra le Parti per la realizzazione delle attività



inerenti al potenziamento delle infrastrutture per la diffusione del servizio di connettività banda nel territorio regionale.

EVIDENZIATO CHE

l'art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;

Tutto ciò premesso, le Parti sottoscrivono la seguente Convenzione Operativa

PARTE PRIMA

Finalità della Convenzione Operativa

Premesse ed allegati – Oggetto – Principio di leale collaborazione.

Art. 1

Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Oggetto

1. La presente convenzione costituisce la sesta fase di attuazione dell'Accordo di Programma sopra citato, finanziata, come indicato in premessa, con risorse del Programma Operativo FESR Competitività Regionale ed Occupazione periodo 2007-2013 – Regione Veneto, Asse 4, azione 4.1.2. per un importo pari ad Euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00).

L'intesa ha ad oggetto la disciplina dei rapporti giuridici tra Regione del Veneto ed il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, in qualità di Organismo Intermedio (O.I.) per la gestione degli interventi in materia di banda larga (Piano Nazionale banda larga), previsti nell'ambito del POR FESR Veneto 2007 – 2013 - Asse 4, azione 4.1.2.

2. L'O.I. assume direttamente, ovvero tramite il proprio organismo "in house" Infratel Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 60 del Regolamento n. 1083/2006, la responsabilità propria dell'Autorità di Gestione del Por Veneto 2007 – 2013 per l'intervento in oggetto, in particolare per quanto concerne le funzioni di selezione, gestione, controllo di primo livello, rendicontazione, monitoraggio e valutazione degli interventi, come più oltre specificato.

3. L'affidamento delle suddette funzioni all'Amministrazione delegata è conforme a quanto previsto in merito alla cooperazione "pubblico-pubblico", come definita dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici (2009/2175(INI)).

4. L'allegato Tecnico alla presente Convenzione, quale parte integrante e sostanziale, definisce, per l'intervento Banda Larga le aree di intervento, le modalità di attuazione, la tipologia ed i livelli di servizio offerti e il cronoprogramma. La definizione delle aree tiene conto delle evidenze emerse dalle consultazioni pubbliche per la banda larga sul territorio nazionale effettuata dal Ministero.

Art. 3

Principio di leale collaborazione

1. Le Parti si impegnano a dare attuazione alla presente Convenzione Operativa con spirito di leale collaborazione, tesa al raggiungimento degli obiettivi, attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l'assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse pubblico di cui ciascuna di esse è affidataria.

PARTE SECONDA

I rapporti tra i soggetti sottoscrittori.

Obblighi in capo all'Amministrazione delegata - Obblighi in capo all'Amministrazione delegante – Risorse

*ALLEGATO A alla Dgr n. 2328 del 16 dicembre 2013*

pag. 4/7

attribuite e circuito finanziario – Modifiche e durata della Convenzione Operativa.

Art. 4

Obblighi in capo all'Amministrazione delegata

1. Fermo restando gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione dell'Accordo di Programma del 10 settembre 2009 e dei successivi Atti integrativi stipulati in data 11 febbraio 2011 e 28 gennaio 2013., nell'esercizio delle funzioni di O.I., ai sensi del precedente art. 2, nell'ambito degli interventi sopra indicati da attuarsi nell'ambito del Programma Operativo FESR Competitività Regionale ed Occupazione periodo 2007-2013 – Regione Veneto, Asse 4, azione 4.1.2., il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, ha l'obbligo di:

- a) trasmettere all'Autorità di Gestione (di seguito AdG) e all'Autorità di Audit (di seguito: AdA) della Regione del Veneto la descrizione del proprio sistema di gestione e controllo, per la dichiarazione di conformità dell'AdA;
- b) informare l'AdG e l'AdA in merito a eventuali aggiornamenti del sistema di gestione e controllo adottato, intervenuti a seguito di cambiamenti del proprio contesto organizzativo e normativo-procedurale;
- c) informare l'AdG e l'AdA in merito a eventuali revisioni della metodologia di campionamento, utilizzata per la selezione delle operazioni da sottoporre a verifica in loco, ai fini della prevista validazione;
- d) assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione degli interventi delegati, i necessari raccordi con l'AdG e con la Struttura Responsabile dell'Attuazione (di seguito SRA) delle linee di attività del POR FESR 2007/2013 interessate;
- e) assicurare all'AdG ed alla SRA l'accesso alle informazioni utili ad eseguire il monitoraggio delle attività di controllo di I livello svolte dall'O.I., in conformità al sistema di gestione e controllo approvato;
- f) partecipare attivamente, ove richiesto dall'AdG, alle riunioni del Comitato di sorveglianza del POR FESR 2007/2013;
- g) garantire che gli interventi siano selezionati e attuati direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni ovvero tramite il proprio organismo "in house" Infratel Italia S.p.A., conformemente alle procedure di accesso del POR Veneto e che siano rispettate le norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione, delle quali il Comitato di sorveglianza del POR è informato;
- h) sottoporre all'AdG, in via preventiva, l'eventuale ricorso alla complementarità tra Fondi strutturali di cui all'art. 34 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e conformemente a quanto previsto dal POR;
- i) eseguire i controlli di primo livello ex art. 60, lett. b) del Reg. (CE) n. 1083/2006 e ex art. 13 del Reg (CE) n. 1828/2006, come modificato dal Reg. (CE) n. 846/2009. In particolare i controlli dovranno comporsi del controllo documentale sul 100% delle spese dichiarate e del controllo in loco a campione; i primi dovranno essere completati prima dell'invio della dichiarazione di spesa all'Autorità di Certificazione della Regione del Veneto (di seguito: AdC);
- j) informare l'AdG e la SRA in merito alle attività e agli esiti dei controlli effettuati, di cui al punto precedente, ai fini della registrazione degli stessi all'interno del Sistema informativo regionale;
- k) esaminare eventuali controdeduzioni presentate dai beneficiari, emanare i provvedimenti relativi al definitivo riconoscimento delle spese sostenute e informare l'AdG, la SRA e l'AdC in sede di rendicontazione della spesa;
- l) comunicare all'AdG ed alla SRA, entro il mese successivo al termine di ogni trimestre, le irregolarità oggetto di un primo accertamento, ai sensi del Reg. (CE) n. 1828/2006, Sezione 4 "Irregolarità", a seguito delle valutazioni e delle verifiche di competenza, conformemente a quanto previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie del 12 ottobre 2007;
- m) informare, periodicamente, l'AdG, la SRA e l'AdC in merito a eventuali procedimenti di recupero, secondo la periodicità e i termini stabiliti, e tenere una registrazione dei dati e delle informazioni relativi agli stessi;
- n) informare tempestivamente l'AdG, l'AdA, la SRA e l'AdC, in merito a eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni cofinanziate dal POR oggetto della presente Convenzione, e collaborare alla tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

*ALLEGATO A alla Dgr n. 2328 del 16 dicembre 2013**pag. 5/7*

- o) predisporre periodicamente la dichiarazione delle spese sostenute e trasmetterla alla SRA secondo i format da questa utilizzati;
- p) assicurare che i beneficiari vengano informati sulle condizioni specifiche relative ai prodotti o ai servizi da fornire nel quadro dell'operazione, sul piano di finanziamento, sul termine per l'esecuzione nonché sui dati finanziari o di altro genere che vanno conservati e comunicati;
- q) tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a livello di O.I. e di beneficiari nell'attuazione degli interventi;
- r) assicurare l'alimentazione del sistema informativo della Regione Veneto, il sistema di monitoraggio "SMUPR", per la registrazione e la conservazione delle informazioni e dei dati contabili relativi alle linee di attività attribuite;
- s) assicurare, anche presso i beneficiari e gli Organismi coinvolti nell'attuazione degli interventi come Infratel S.p.A, una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relative alle attività approvate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli di primo livello, al monitoraggio, alla valutazione delle attività, agli audit secondo quanto disposto dall' art. 90 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- t) fornire la necessaria collaborazione all'AdA per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dai regolamenti comunitari, in particolare l'indicazione di tutte le modifiche significative dei sistemi di gestione e di controllo, l'esecuzione dei controlli di II livello e il rilascio della dichiarazione a conclusione dell'intervento;
- u) esaminare le risultanze dei controlli effettuati dall'AdA e fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a consentire un adeguato riscontro da parte dell'AdG e della SRA;
- v) fornire, su richiesta dell'AdG e della SRA tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi. In particolare dovrà essere fornita tutta la documentazione per l'elaborazione del Rapporto annuale di esecuzione e del Rapporto finale di esecuzione del POR;
- w) garantire anche da parte dei beneficiari delle linee di attività, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- x) assicurare il rispetto dei principi orizzontali e osservare la normativa comunitaria di riferimento, in particolare in materia di concorrenza, ammissibilità della spesa, aiuti di stato ed informazione e pubblicità;
- y) stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit, necessari per garantire una pista di controllo adeguata, siano conservati presso l'O.I., sotto forma di originali o di copie autenticate, ai sensi dell'art. 90 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 1828/2006;
- z) assolvere/collaborare all'espletamento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico dell'AdG e della SRA dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata del presente Convenzione;
- aa) assicurare la conservazione della documentazione fino a tre anni successivi alla chiusura del Programma e, in ogni caso, fino al 31 dicembre 2020;
- bb) garantire alle strutture competenti della Regione, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dei Servizi ispettivi della Commissione europea, nonché di tutti gli organismi deputati allo svolgimento di controlli sull'utilizzo dei fondi comunitari l'accesso a tutta la documentazione connessa all'operazione cofinanziata.

Art. 5

Obblighi in capo all'Amministrazione delegante

1. Fermo restando gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione dell'Accordo di Programma del 10 settembre 2009 e dei successivi Atti integrativi stipulati in data 11 febbraio 2011 e 28 gennaio 2013, l'Amministrazione regionale si impegna nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, quale O.I. , a:

a) trasferire sul c/c aperto presso il MEF – IGRUE, le risorse finanziarie complessive previste all'art. 6 pari a euro 8.000.000,00 a valere sul Programma Operativo FESR Competitività Regionale ed Occupazione periodo 2007-2013 – Regione Veneto, Asse 4, azione 4.1.2. l'asse 4 del POR FESR 2007-2013 "Diffusione della ricerca, dell'innovazione e della società dell'informazione" – Obiettivo Operativo 4.2", secondo le seguenti modalità:

- acconto 20% dell'importo complessivo in seguito alla sottoscrizione della presente convenzione;



ALLEGATO A alla Dgr n. 2328 del 16 dicembre 2013

pag. 6/7

- liquidazioni successive, con recupero proporzionale dell’acconto, sulla base degli importi dichiarati alla SRA fino alla concorrenza del 95% dell’importo complessivo;
 - saldo pari al 5% a seguito del ricevimento di apposita dichiarazione da parte dell’O.I. di chiusura degli interventi, che dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2015. Al ricevimento del saldo, il Mise provvederà a saldare le quietanze finali al beneficiario finale.
 - b) attuare, in collaborazione con l’O.I., le iniziative in materia di informazione e pubblicità previste all’art. 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
 - c) garantire che l’O.I. riceva tutte le informazioni necessarie alla corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
 - d) informare l’O.I. in merito alle irregolarità riscontrate nel corso dell’attuazione del POR che possano avere ripercussioni sui progetti gestiti dall’O.I.;
 - e) esaminare le eventuali comunicazioni dell’O.I. in merito al ricorso alla complementarità tra Fondi strutturali di cui all’art. 34 del Reg. (CE) n. 1083/2006 ai fini della prevista autorizzazione preventiva;
 - f) validare attraverso la funzionalità del sistema di monitoraggio del MEF – IGRUE i dati di monitoraggio trasmessi al sistema IGRUE dall’Amministrazione delegata;
 - g) assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della AdG dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente convenzione.
2. Resta inteso che verranno riconosciute solo le spese effettivamente sostenute e documentate, come prescritto all’articolo relativo alle “Risorse attribuite e circuito finanziario”. Eventuali risorse ricevute in eccedenza dovranno essere restituite.

Art. 6

Risorse attribuite e circuito finanziario

Per l’attuazione degli interventi e per lo svolgimento delle funzioni indicate all’art. 4 di cui alla presente intesa, sono attribuite all’O.I. le risorse di cui alla seguente tabella:

Completamento Piano Nazionale Banda Larga	P.O. FESR 2007-2013	8.000.000,00
--	---------------------	--------------

Tali risorse saranno destinate a coprire esclusivamente le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività sopra indicate ed ammissibili ai sensi dell’articolo 56 del regolamento CE n. 1083/2006 e del DPR n. 196/2008 e successive modifiche ed integrazioni, comprovate dai documenti attestanti le spese ed i pagamenti dettagliati nella “Pista di controllo” di cui all’articolo 4.

Il suddetto finanziamento sarà trasferito con le modalità di cui al precedente art. 5

Art. 7

Modifiche e durata della Convenzione Operativa

1. La presente Convenzione ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione del FESR 2007 – 2013.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente convenzione sono apportate con atto scritto a firma dell’Amministrazione delegante e dell’Amministrazione delegata.

PARTE TERZA

Efficacia dell’attività amministrativa già espletata in vista della stipula della Convenzione - Esenzione dall’imposta di bollo – Registrazione - Rinvio – Disposizioni conclusive.

Articolo 8

Efficacia dell’attività amministrativa già espletata in vista della stipula della Convenzione .

1. Sono salvi gli effetti delle deliberazioni, pareri, assensi, intese, posti in essere da parte degli enti firmatari del presente atto anteriormente alla stipula del medesimo, con particolare riferimento agli obblighi comunque precedentemente assunti tra le parti.



Art. 9

Esenzione dall'imposta di bollo

1. La presente scrittura privata gode dell'esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'Allegato B, disposizione n. 16, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, nel testo integrato e modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 Dicembre 1982, n. 955 e dal D.M. 20 Agosto 1992.

Art. 10

Registrazione

1. Per il presente atto non vi è obbligo di chiedere la registrazione, ai sensi dell'art. 1 della Tabella Atti, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 11

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione Operativa si intendono esplicitamente richiamate le disposizioni del codice civile, in materia di obbligazioni e contratti, ove compatibili.

Art. 12

Disposizioni conclusive

1. Eventuali controversie in materia di esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Tutte le spese inerenti la stipula dell'accordo sono poste a carico delle parti in egual misura, ove sussistenti.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Venezia – Roma.

Per la Regione del Veneto
Il Dirigente della Direzione Sistemi Informativi

Per il Ministero dello Sviluppo Economico
Il Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione
Elettronica e di Radiodiffusione del Dipartimento
per le Comunicazioni